



PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON LA REGIONE LAZIO

PREMESSO CHE:

- L'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, al comma 2 che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *"i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- L'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice) dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 163/2006 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;
- L'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- Il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità individua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- Il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti : a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture

strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;

CONSIDERATO CHE

- In data 12 febbraio 2015 è stato stipulato tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio Protocollo di Azione di Vigilanza Collaborativa avente ad oggetto procedure di affidamento da espletarsi in aree individuate come di particolare rilevanza e criticità quali il settore sanitario, le aree di attività delle società partecipate dalla Regione, ambiti di rilevante complessità logistica;
- Il suddetto Protocollo di Azione, di durata annuale, è venuto a termine il 12 febbraio 2016.
- La Regione Lazio, riconoscendo che l'attività di vigilanza collaborativa espletata dall'ANAC ha prodotto risultati importanti per il miglioramento dell'azione amministrativa della Regione e dei suoi enti partecipati, anche in termini di scelta delle strategie di gara più appropriate, resistenza delle procedure al contenzioso, affermazione contrasto a fenomeni corruttivi, ha chiesto il rinnovo del Protocollo ai fini dell'assoggettamento a vigilanza collaborativa degli appalti relativi ai lavori di ristrutturazione dei padiglioni del Policlinico Umberto I per i quali è previsto un piano complessivo di spesa di circa 240 milioni di euro.
- L'Autorità, visto l'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi ritiene di accogliere la richiesta formulata dalla Regione Lazio in considerazione del carattere strategico dell'opera che si intende realizzare ed in ragione del grande interesse mostrato dall'opinione pubblica verso il complesso ospedaliero,

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone

E

la Regione Lazio (di seguito anche 'la Regione') nella persona del suo Presidente, Nicola Zingaretti
sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere in forza riguarda un unico ambito, individuato dalla Regione in quanto di notevole rilevanza economica e sociale, ossia la ristrutturazione dei Padiglioni del Policlinico Umberto I, per la quale è previsto un piano complessivo di spesa di circa 240 milioni di euro.

2. In particolare, formano oggetto di vigilanza collaborativa n. 4 appalti tra quelli di maggior importo economico relativi ai lavori di ristrutturazione dei padiglioni del Policlinico Umberto I i cui bandi verranno pubblicati nel periodo di vigenza del Protocollo.

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

a) determina a contrarre;

b) i seguenti atti della procedura di affidamento:

- bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
- disciplinari di gara;
- capitolati;
- schemi di contratto;
- provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice/ Autorità che presiede la gara;
- verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva.

c) i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:

- perizie di variante;
- atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela;
- sospensioni contrattuali;
- riscontrate violazioni del protocollo di legalità, ove sottoscritto;
- riscontrati gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore e provvedimenti conseguentemente assunti dall'amministrazione (applicazioni di penali, segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore).

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. È fatto obbligo per la Regione di rendere una motivazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti, nonché la pubblicazione integrale della motivazione medesima sul sito istituzionale e l'invio della stessa all'Autorità.
2. La Regione si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
“ La Regione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”.
Resta ferma la facoltà della Regione di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.
3. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione la Regione invia all'Autorità un *report* dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
 - I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte della Regione;
 - II. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
 - III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla Regione,
In tale ipotesi, la Regione:
 - a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 8

(Verifica intermedia)

1. Dopo i primi tre mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione la Regione Lazio invia all'Autorità un primo report relativo ai procedimenti/contratti che sono stati oggetto di vigilanza collaborativa specificando:
 - la data di pubblicazione degli atti oggetto di vigilanza collaborativa;
 - lo stato del procedimento;
 - la presenza di eventuali contestazioni/riserve/contenzioso.

Articolo 9

(Prerogative della Regione Lazio)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva della stazione appaltante e della Regione Lazio, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma, 5 aprile 2016

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione

Raffaele Cantone

Il Presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti